

# DISCIPLINARE DI GARA - CIG 771462451E

## 1. PREMESSE

La procedura viene indetta per conto della struttura della Giunta Regione Marche denominata PF BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA', di seguito indicata anche come "committente".

Con decreto a contrarre n 349 del 28 novembre 2018, il committente ha richiesto di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta della Regione Marche, per la durata di 36 mesi, tramite MEPA, mediante espletamento di procedura negoziata di cui all'art. 36 , comma 2 , lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del citato decreto.

L'affidamento avverrà mediante ricorso a procedura negoziata tramite Mercato elettronico con invito a partecipare agli operatori iscritti al bando Servizi, Servizio di Tesoreria. La selezione dell'operatore è effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Ancona. Il CIG 771462451E

Con decreto 349/2018 è stato individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice e della legge regionale 19/2013, Stefania Garbuglia (071.8062259 – email: [stefania.garbuglia@regione.marche.it](mailto:stefania.garbuglia@regione.marche.it)).

La PF Provveditorato, Economato e Sicurezza sul lavoro (in prosieguo: P. F: Provveditorato) ha nominato quale Responsabile del procedimento dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s. m. i. e della Legge regionale 19/2013 e ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, Maria Grazia Orsini (071/8064429 – email: [maria Grazia.orsini@regione.marche.it](mailto:maria Grazia.orsini@regione.marche.it))

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato tecnico
- Schema di convenzione
- Disciplinare di gara
- Patto di integrità
- Modello presentazione offerta tecnica
- Modello presentazione offerta Economica
- Dichiarazione dei requisiti di partecipazione

Ad integrazione e supporto degli operatori economici, si allega la relazione tecnica, approvata con decreto n. 349/2018 della PF Bilancio Ragioneria e contabilità

La documentazione è disponibile sul sito: <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>

## **2.2. CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MEPA, almeno n. 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. 2 (due) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo [regione.marche.economato@emarche.it](mailto:regione.marche.economato@emarche.it) della Stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al punto ordinante, individuato nella P. F: Provveditorato, Economato e Sicurezza nei luoghi di lavoro; nella persona del dott. Mauro Terzoni o suo delegato Maria Grazia Orsini, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE**

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta della Regione Marche (in seguito denominata, per brevità, Regione) ad un istituto di credito, banca o a più istituti (in seguito denominati, per brevità, Tesoriere). Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione di tutte le entrate regionali e al pagamento di tutte le spese ordinate dalla Regione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli della Convenzione e

del Capitolato speciale. Il servizio ha per oggetto, altresì, la gestione delle carte di credito aziendali, il rilascio delle fidejussioni, l'amministrazione e la custodia dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, alla concessione di anticipazioni di tesoreria e, infine, alla gestione di conti correnti bancari fuori dal regime di tesoreria unica.

Devono, inoltre, essere assicurati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti di riferimento, dalla Convenzione e dal Capitolato speciale.

La Regione si riserva il diritto di non addivenire all'aggiudicazione della Convenzione ovvero alla sottoscrizione della Convenzione medesima qualora il servizio da appaltare diventi oggetto di una convenzione stipulata da CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi rispetto a quelli della Convenzione oggetto dell'aggiudicazione e il Tesoriere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge n. 488/1999.

La Regione si riserva, inoltre, per altri motivi di interesse pubblico, la facoltà di non addivenire all'aggiudicazione della Convenzione ovvero alla sua sottoscrizione.

In ragione della natura delle prestazioni richieste non si ritiene utile specifica polizza assicurativa per responsabilità civile collegata all'esecuzione della Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 14, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la base di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria darà diritto ad un corrispettivo annuo onnicomprensivo di tutti i servizi indicati nella Convenzione e nei suoi allegati, salvo il rimborso delle spese esplicitamente previste nei suddetti documenti. Per corrispettivo annuo si intende il valore della base d'appalto annua indicata nell'offerta economica e che non potrà essere superiore a euro 70.000,00 per ciascun anno, al netto dell'IVA e delle spese rimborsabili. Per i 36 mesi l'importo a base di appalto è pari € 210.000,00 IVA esclusa.

#### Oneri per la sicurezza

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

Il servizio sarà svolto dal Tesoriere nei propri locali. La sede del servizio di Tesoreria regionale è comunque stabilita nel territorio del Comune di Ancona.

Il Tesoriere si impegna a rendere operativi e aperti al pubblico, per tutta la durata della convenzione, un numero minimo di 10 (dieci) sportelli bancari sul territorio della regione Marche, di cui almeno 1 (uno) collocato nel capoluogo di ciascuna provincia marchigiana (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro).

## **4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

### **4.1. DURATA**

Il rapporto contrattuale per la gestione del servizio di tesoreria regionale avrà la durata di tre anni.

### **4.2. OPZIONI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## **5. PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al convenzione di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nella convenzione di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

## **6. REQUISITI GENERALI**

### **6.1. Requisiti di ordine generale**

6.1.a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi da 1 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

6.2.b) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle cosiddette "black list", di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono possedere l'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, prova della presentazione dell'apposita domanda ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima).

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **7.1 Requisiti di idoneità professionale**

7.1.a) iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto di gara nel registro della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell'UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

7.1.b) essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993 e dell'iscrizione all'Albo delle banche, così come previsto dagli artt. 13 e 64 del medesimo D.Lgs.

## **7.2 Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria**

7.2.a) l'operatore economico deve essere in possesso di un valore dell'indicatore di solidità patrimoniale Common equity Tier 1 ratio (Cet1 Ratio), di cui all'art. 92 del Regolamento UE n. 575/2013, pari o superiore al 10% negli esercizi finanziari 2016 e 2017, per ciascuna annualità, così come risultante dal relativo bilancio o dalla relazione al bilancio

7.2.b) l'operatore economico deve raccogliere fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, un importo non inferiore a 25 miliardi di euro negli esercizi finanziari 2016 e 2017, per ciascuna annualità, così come risultante dal relativo bilancio o dalla relazione al bilancio

7.2.c) l'operatore economico deve essere in possesso di un valore dell'indicatore di solidità patrimoniale Total Capital Ratio (TCR), di cui all'art. 92 del Regolamento UE n. 575/2013, pari o superiore al 11% negli esercizi finanziari 2016 e 2017, per ciascuna annualità, così come risultante dal relativo bilancio o dalla relazione al bilancio

I requisiti sopra indicati devono essere verificabili in ciascun bilancio della società o nella relazione al bilancio (indicare specificatamente capitolo e pagina).

## **7.3 Requisiti inerenti le capacità tecniche e professionali**

7.3.a) l'operatore economico deve avere effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando, per ciascuna annualità, la regolare gestione dei servizi di tesoreria per almeno tre enti territoriali (es. Regioni o Province o Città Metropolitane o Comuni, che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 150.000 abitanti).

Il requisito 7.3.a è verificabile mediante richiesta di copia del "certificato di regolare esecuzione del servizio".

**I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi precedenti. Ai fini della dimostrazione dei requisiti gli operatori devono presentare la documentazione attraverso il sistema AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.**

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## **8 RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice degli appalti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti alla convenzione di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata, che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. così come indicato al punto 7.1.a, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.Lgs. n. 385/1993 e al possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria ex art. 14 del D.Lgs. n. 385/1993, così come indicato al punto 7.1.b, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso dell'indicatore di solidità patrimoniale Common equity Tier 1 ratio (Cet1 Ratio) , così come indicato al punto 7.2.a, deve essere posseduto da:

- a) complesso delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) complesso delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito relativo alla raccolta bancaria diretta, così come indicato al punto 7.2.b, deve essere soddisfatto dal:

- a) complesso delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

- b) complesso delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica

Il requisito relativo al valore dell'indicatore di solidità patrimoniale Total Capital Ratio (TCR), così come indicato al punto 7.2.c, deve essere soddisfatto dal:

- a) complesso delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) complesso delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di un'esperienza di gestione del servizio di tesoreria, così come indicato al punto 7.3.a, deve essere soddisfatto dal:

- a) complesso delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) complesso delle imprese aderenti alla convenzione di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è consentito alle modalità e condizioni stabilite all'art- 89 del Codice.

## 10. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante propria dichiarazione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori, comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% **sul valore dell'appalto (€ 210.000,00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno

non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UBI BANCA S.P.A - VIA MARSALA 60121 ANCONA IBAN: IT 93S031110260000000003740;

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;  
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
riportare l'autentica della sottoscrizione;  
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;  
essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;  
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **12. SOPRALLUOGO**

Non previsto

## **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità stabilite dall' ANAC (vedi <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=8ad093d30a7780422ee5c47adea089c2>) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta deve pervenire tramite Mercato Elettronico, entro la data del 20/12/2018 alle ore 10,30, pena l'esclusione. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta deve contenere rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese documentazione relativa a eventuali partner esteri, o relativamente a letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali.

## **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione (mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale) amministrativa, con l'esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa od irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Per gli aspetti specifici, si rimanda a quanto stabilito all'art. 83 e dal pertinente orientamento giurisprudenziale o quanto previsto dalle linee guida ANAC in materia.

Laddove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa consiste nella seguente documentazione:

1. documento che attesti la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di cui al art. 11 del presente disciplinare (inclusa copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, se del caso)
2. dichiarazione relativa al "patto di integrità"
3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. Per quanto concerne il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per

la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC, il concorrente deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi di accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, avendo cura di verificare che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di coassicurazione o consorzio ordinario, o rete di impresa, tutti gli operatori economici che partecipano risultino nel PASSOE.

In caso di consorzio stabile, il consorzio e tutti i consorziati per cui il consorzio concorre risultino nel PASSOE.

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, l'impresa o le imprese ausiliarie risultino nel PASSOE.

In caso di ricorso al subappalto con obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art.105, comma 6, del Codice, le imprese subappaltatrici risultino nel PASSOE.

4. documentazione relativa al contributo dovuto all'A.N.AC. ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005.

5. Autocertificazione per i requisiti di partecipazione

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. dichiara i requisiti speciali di partecipazione

## **17. CONTENUTO DELL' OFFERTA TECNICA'**

L'offerta tecnica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione in lingua italiana (Allegato 1 alla presente relazione) e dovrà indicare le condizioni tecnico-contrattuali, in cifre e lettere e un elaborato, denominato Relazione tecnica d'offerta.

Al fine di valutare in modo uniforme gli elaborati, la relazione tecnica d'offerta, dovrà essere redatta in lingua italiana e contenuta in non più di n. 6 (sei) pagine (fronte-retro) corrispondenti a 3 (tre) fogli formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando preferibilmente il carattere "Arial", dimensione carattere 11, interlinea singola; dal computo complessivo delle pagine sono altresì esclusi, oltre che l'eventuale copertina e indice; eventuali schede tecniche o documenti a corredo della proposta tecnica. La medesima relazione dovrà essere organizzata in capitoli come declinati dalle lettere a), b) e c).

A ciascuno dei sub-criteri qualitativi a), b) e c), di cui sopra, verrà assegnato un punteggio discrezionale, attribuendo un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

I coefficienti sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un valore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. In particolare, l'attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

<i>Eccellente</i>	<i>1.00</i>
<i>Ottimo</i>	<i>0.80</i>
<i>Buono</i>	<i>0.60</i>
<i>Discreto</i>	<i>0.40</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>0.20</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>0.00</i>

Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, poi viene attribuito 1 al coefficiente medio più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti medi, arrotondati alla seconda cifra decimale. I coefficienti medi così riparametrati verranno moltiplicati poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.

## **18. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA'**

L'Offerta economica deve essere formulata utilizzando il modello allegato alla RDO e denominato Modello Offerta economica.

**L'attribuzione dei 30 punti, avverrà su quanto dichiarato in detta modulistica. La commissione di gara provvederà ad effettuare tale conteggio.**

Si evidenzia che il modulo generato automaticamente dalla piattaforma Mepa, non sarà considerato ai fini della valutazione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento

## **19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		PUNTEGGIO MASSIMO
A	Offerta tecnica	70
B	Offerta economica	30
	TOTALE	<b>100</b>

## 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione in lingua italiana (Allegato alla RDO).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante Tabella 1 con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata come "Punteggio qualitativo massimo" vengono indicati i punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata come "Punteggio quantitativo massimo" vengono indicati i punteggi quantitativi, vale a dire i punteggi attribuiti mediante applicazione di una formula matematica.

La valutazione dell'offerta tecnica verrà scomposta secondo i seguenti parametri, ciascuno associato al corrispondente peso relativo, secondo la Tabella Parametri dell'offerta economica, sotto riportata.

**Tabella 1**

	<b>Valutazione offerta tecnica (parametri)</b>	<b>Punteggio qualitativo massimo</b>	<b>Punteggio quantitativo massimo</b>
<b>A1</b>	Metodologia di organizzazione e di espletamento del servizio di Tesoreria regionale	<b>40</b>	
<b>A2</b>	Numero di sportelli bancari operativi e aperti al pubblico sul territorio della regione Marche, di cui almeno 1 (uno) collocato nel capoluogo di ciascuna provincia marchigiana (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro), alla data di presentazione dell'offerta o entro un mese dalla data di aggiudicazione della gara.		<b>20</b>
<b>A3</b>	Orario limite ovvero "orario di cut-off" per l'accettazione di ordinativi di pagamento, limitatamente ai flussi che il Tesoriere riceve dalla Banca d'Italia, da lavorare ed estinguere mediante disposizione di pagamento al beneficiario con bonifico o SCT, nella stessa giornata di ricezione.		<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>70</b>

Per il parametro di tipo qualitativo, il calcolo del punteggio avverrà come di seguito indicato:

### **A1 - Metodologia di organizzazione e di espletamento del servizio di Tesoreria regionale**

	<b>Criteri di valutazione dell'offerta</b>	<b>Punteggio qualitativo massimo</b>
<b>01</b>	Modalità organizzative e tecniche adottate per il coordinamento e l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura, tenendo presente la necessità di garantire un adeguato grado di flessibilità delle soluzioni proposte:	<b>40</b>
	<b>Sub-criterio a)</b> Organizzazione complessiva del servizio (viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di adeguamento agli standard previsti dal capitolato e un alto grado di flessibilità di risposta alle eventuali problematiche operative)	<b>10</b>
	<b>Sub-criterio b)</b> Elementi migliorativi sulla resa del servizio rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale (viene valutata con maggior favore l'offerta che prevede soluzioni e attività aggiuntive rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale)	<b>20</b>
	<b>Sub-criterio c)</b> Tecnologie utilizzate (viene valutata con maggior favore l'offerta che dimostra un alto grado di efficienza e assistenza tecnologica con particolare riferimento al sistema di remote banking e agli strumenti di interrogazione della situazione contabile e di estrazione dati in formato pdf e xls, quali movimenti, saldi, ecc)	<b>10</b>
	<b>Totale</b>	<b>40</b>

Il punteggio A1, di ciascun concorrente, sarà determinato dalla somma del punteggio ottenuto in ciascun sub-criterio.

Per i parametri di tipo quantitativo, il calcolo del punteggio avverrà come di seguito indicato:

**A2** - Numero di sportelli bancari operativi e aperti, o che saranno aperti, al pubblico sul territorio della regione Marche, di cui almeno 1 (uno) collocato nel capoluogo di ciascuna provincia marchigiana (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro), alla data di presentazione dell'offerta o entro un mese dalla data di aggiudicazione della gara..

**Il punteggio verrà attribuito solo agli sportelli bancari operativi e aperti al pubblico che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:**

**a) numero superiore al minimo di 10 (dieci);**

**b) presenza di almeno 1 (uno) sportello nel capoluogo di ciascuna provincia marchigiana (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro).**

	<b><i>Criteri di valutazione dell'offerta</i></b>	<b><i>Punteggio quantitativo massimo</i></b>
<b>01</b>	<p>All'offerta presentata che ha il numero di sportelli bancari maggiore e distribuiti sul territorio come indicato nell'art. 1 del Capitolato verrà attribuito il punteggio massimo di 20. Alle offerte presentate indicanti un numero di sportelli minore o uguale a 10 e/o senza la distribuzione sul territorio come richiesto dall'art. 1 del Capitolato, verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).</p> <p>Tutte le altre offerte che soddisfino comunque il requisito della distribuzione degli sportelli bancari, secondo quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato, verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> <p><math>A2 = (\text{Numero di sportelli indicati nell'offerta presentata oltre 10} / \text{Numero di sportelli indicati nell'offerta migliore oltre 10}) \times 20</math></p> <p>Dove: A2= punteggio ottenuto da ciascun concorrente</p> <p>Numero di sportelli indicati nell'offerta presentata oltre 10 = numero indicato nell'offerta presentata, decurtato dai 10 sportelli considerati numero minimo.</p> <p>Numero di sportelli indicati nell'offerta migliore = il numero di sportelli bancari maggiore tra tutte le offerte presentate, decurtato dai 10 sportelli considerati numero minimo.</p> <p>Tutti i punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.</p>	20

**A3** - Orario limite ovvero "orario di cut-off" per l'accettazione di ordinativi di pagamento, limitatamente ai flussi che il Tesoriere riceve dalla Banca d'Italia, da lavorare ed estinguere mediante disposizione di pagamento al beneficiario con bonifico o SCT, nella stessa giornata di ricezione.

	<b><i>Criteri di valutazione dell'offerta</i></b>	<b><i>Punteggio quantitativo massimo</i></b>
<b>01</b>	<i>Orario di cut-off entro le ore 11:30</i>	0
<b>02</b>	<i>Orario di cut-off compreso tra le ore 11:31 e le ore 14:00</i>	0+1=1
<b>03</b>	<i>Orario di cut-off compreso tra le ore 14:01 e le ore 15:00</i>	0+1+3=4
<b>04</b>	<i>Orario di cut-off compreso tra le ore 15:01 e le ore 16:00</i>	0+1+3+6=10
	<b><i>Totale</i></b>	<b>10</b>

Il punteggio del criterio A3 viene attribuito in modo incrementale, sulla base della fascia oraria indicata nell'offerta presentata.

Il punteggio finale dell'offerta tecnica verrà determinato secondo la formula sotto indicata, arrotondando matematicamente alla seconda cifra decimale:

$$A = A1+A2+A3$$

### 19.2 CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione in lingua italiana e dovrà indicare le condizioni economico-contrattuali, in cifre e lettere, secondo quanto segue:

<i>Valutazione offerta economica</i>		<i>Peso</i>
<b>B1</b>	TASSO DEBITORE	<b>5</b>
<b>B2</b>	TASSO CREDITORE	<b>10</b>
<b>B3</b>	CORRISPETTIVO ANNUO ONNICOMPRESIVO	<b>15</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>30</b>

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate e i vari punteggi determinati saranno arrotondati matematicamente alla seconda cifra decimale.

La valutazione dell'offerta economica verrà scomposta secondo i seguenti parametri, ciascuno associato al corrispondente peso relativo secondo la seguente tabella:

<b>Criterio</b>	<b>Modalità di attribuzione del punteggio</b>	<b>Punteggio massimo attribuito</b>
<p><b>B1) Tasso debitore:</b> da applicare sull'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.</p> <p>L'offerta deve essere formulata indicando lo spread, positivo o negativo, espresso in centesimi di punti percentuale rispetto al parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365).</p> <p>Il tasso è determinato nel seguente modo: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365, aumentato dello spread, positivo o negativo, espresso in centesimi di punti percentuali annui.</p> <p>Qualora il risultato generi un tasso debitore inferiore allo zero verrà forzato a zero.</p> <p>Gli interessi debitori sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno e calcolati senza applicazione di alcuna commissione.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo pari a 5 punti all'offerta migliore, espressa in termini di minore spread, mentre all'offerta peggiore espressa in termini di maggiore spread, sarà attribuito il punteggio 0.</p> <p>Le offerte saranno normalizzate secondo la seguente formula: Z(offerta normalizzata) = -(offerta ricevuta)+ offerta peggiore</p> <p>Una volta normalizzate tutte le offerte, il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula: B1= (Z normalizzato dell'offerta da valutare/ Z normalizzato dell'offerta migliore presentata) x 5</p> <p>Lo spread offerto dovrà indicare al massimo due decimali.</p>	<b>5</b>

<p><b>B2) Tasso creditore:</b>  da applicare sulle giacenze depositate sia nei conti correnti bancari esclusi dal regime della T.U. sia nei conti di tesoreria in caso di cessazione del regime di tesoreria unica e il ritorno al c.d. sistema di tesoreria mista.</p> <p>L'offerta deve essere formulata indicando lo spread, espresso in centesimi di punti percentuali, rispetto al parametro di riferimento (Euribor a 3 mesi, media mese precedente, vigente tempo per tempo, divisore fisso 365).</p> <p>Lo spread offerto dovrà indicare al massimo due decimali.  Lo spread offerto non può essere inferiore allo 0,01%, pena esclusione dalla gara.</p> <p>Il tasso è determinato nel seguente modo: Euribor a 3 mesi, media mese precedente, divisore fisso 365, aumentato dello spread, espresso in centesimi di punti percentuali annui.</p> <p>Qualora il parametro di riferimento assuma il segno negativo, verrà forzato a 0 ed il tasso di interesse applicato sarà pari allo spread offerto.</p> <p>Gli interessi creditori sono conteggiati con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno e calcolati senza applicazione di alcuna commissione, al lordo delle ritenute erariali.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 10 punti, all'offerta migliore che è espressa in termini di maggiore spread.</p> <p>Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> <p><math>B2 = (\text{spread dell'offerta da valutare} / \text{spread dell'offerta migliore presentata}) \times 10</math></p> <p>B2= punteggio attribuito</p> <p>Spread dell'offerta da valutare= spread proposto.</p> <p>Spread dell'offerta migliore presentata= spread maggiore tra tutte le offerte presentate.</p> <p><b>Nel caso in cui l'offerta sia inferiore allo 0,01%, il partecipante verrà escluso dalla gara.</b></p>	<p><b>10</b></p>
<p><b>B3) Corrispettivo annuo</b>  Il corrispettivo annuo proposto è relativo all'esecuzione di tutti i servizi indicati nella Convenzione e suoi allegati, al netto dell'IVA e delle spese da rimborsare.</p> <p>Il corrispettivo + IVA verrà liquidato secondo le modalità indicate nell'art. 4 della Convenzione.</p> <p>L'importo proposto dovrà indicare al massimo due cifre decimali.</p>	<p>L'attribuzione del punteggio avverrà assegnando il punteggio massimo, pari a 15 punti, all'offerta migliore che è espressa in termini di minore corrispettivo proposto. Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula:</p> <p><math>B3 = (\text{corrispettivo proposto nell'offerta da valutare} / \text{corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata}) \times 15</math></p> <p>B3= punteggio attribuito</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta da valutare= importo proposto nell'offerta</p> <p>Corrispettivo proposto nell'offerta migliore presentata= importo minore tra tutte le offerte presentate</p>	<p><b>15</b></p>

Il punteggio economico totale B attribuito a ciascuna offerta è uguale, pertanto, a:

$$B = B1+B2+B3$$

L'offerta economica deve inoltre contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, degli oneri relativi ai costi da rischio specifico o aziendale. Tali oneri devono essere già ricompresi nell'offerta. Si

chiarisce, a tal proposito, che detti oneri devono obbligatoriamente essere specificati, anche qualora fossero pari a 0,00 (zero/00).

L'offerta economica deve inoltre contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, degli oneri relativi ai costi da rischio specifico o aziendale. Tali oneri devono essere già ricompresi nell'offerta. Si chiarisce, a tal proposito, che detti oneri devono obbligatoriamente essere specificati, anche qualora fossero pari a 0,00 (zero/00).

N.B. nella sola offerta economica, con riferimento all'obbligo di indicazione dei costi da rischio specifico od aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, si precisa che, facendo seguito alla sentenza Consiglio di stato Adunanza Plenaria n. 20/03/2015, n. 3, non è più possibile dare corso al c.d. "soccorso istruttorio" di cui all'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di offerte non indicanti l'importo riferito ai costi da rischio specifico o aziendale.

### **19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI**

La commissione attribuisce il punteggio complessivo mediante la somma dei punteggi ottenuti da ciascuna offerta per l'offerta tecnica ed economica.

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della graduatoria derivante dalla somma dei punteggi calcolati per l'offerta tecnica e l'offerta economica ed in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

A parità di punteggio totale fra diversi concorrenti risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà realizzato il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

#### **Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.**

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nella documentazione di gara, ovvero sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

### **20. SVOLGIMENTO GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima **seduta virtuale pubblica**, volta alla verifica della documentazione amministrativa trasmessa in formato digitale, **sarà effettuata il giorno 20/12/2018 alle ore 11,00**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite Mepa almeno n. due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, alla verifica della documentazione trasmessa dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa al disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento di esclusione e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'ANAC.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La P. F. Provveditorato, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" pubblicherà la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP della procedura consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, **in seduta pubblica virtuale**, **che sarà effettuata il giorno 21/12/2018 alle ore 9,30**, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare per l'offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, **che sarà comunicata tramite il Mepa**, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto verifica offerte anomale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della procedura valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare contemporaneamente la congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della procedura richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP della procedura, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente.

Il RUP della procedura esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, oppure il RUP della procedura qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, la P. F. Provveditorato procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La P. F. Provveditorato aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati, e se del caso, al terzo, e comunque scorrendo la graduatoria.

Ai sensi della DGR 237/2018, la PF Provveditorato economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro, svolge tutti gli adempimenti relativi all'affidamento della procedura fino all'efficacia dell'aggiudicazione **e il committente provvede alla stipulazione ed alla esecuzione del relativo contratto.**

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, mediante scrittura privata.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'avvio di urgenza all'Appaltatore alle condizioni previste all'art. 32, comma 8 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative agli oneri fiscali quali imposte di bollo- relative alla stipulazione del contratto.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it)

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dirigente della PF Provveditorato economato e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati a: ANAC, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate, enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di pervenire alla stipula del contratto.